

**NEWS DEL GIORNO**

## **Licenziamento derivante da inidoneità fisica del lavoratore**

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 29 maggio 2023, n. 15002, ha stabilito che nell'ipotesi di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore e in presenza dei presupposti di applicabilità del D.Lgs. n. 216 del 2003, art. 3, comma 3-bis, il datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 5, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli, con la possibilità di assolvere tale ultimo onere mediante la deduzione del compimento di atti o operazioni strumentali all'avveramento dell'accomodamento ragionevole, che assumano il rango di fatti secondari presuntivi, idonei a indurre nel giudice il convincimento che il datore di lavoro abbia compiuto uno sforzo diligente ed esigibile per trovare una soluzione organizzativa appropriata in grado di scongiurare il licenziamento, avuto riguardo a ogni circostanza rilevante nel caso concreto.

Seminario di specializzazione

## **GESTIONE OPERATIVA DEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI**

[accedi al sito >](#)